

## 10. BICICLETTE AL SEGUITO

Sui treni regionali espressamente indicati nell'Orario Ufficiale con apposito pittogramma è possibile trasportare la bicicletta, anche a pedalata assistita (massimo una bicicletta per passeggero e di lunghezza non superiore a 2 metri).

Per il trasporto delle biciclette può essere acquistato alternativamente (salvo quanto diversamente previsto dalle singole tariffe del trasporto Regionale):

- un biglietto singolo di seconda classe valido per la stessa relazione del passeggero;
- il supplemento bicicletta di €3,50, in base alla tariffa 29/b.

### 10.1 *Trasporto bicicletta con biglietto singolo*

In caso di mancanza o irregolarità del biglietto per la bicicletta si applicano le stesse disposizioni previste per i biglietti singoli dei passeggeri.

Il biglietto è rimborsabile con le stesse modalità previste per i biglietti singoli. Nel caso di trasporto effettuato in appoggio ad abbonamento l'eventuale rimborso è limitato solo al biglietto per la bicicletta.

### 10.2 *Trasporto bicicletta con supplemento*

Il supplemento bicicletta è utilizzabile fino alle ore 23.59 del giorno indicato sul biglietto e consente di effettuare un numero illimitato di viaggi nell'arco del giorno prescelto. È valido anche sui treni Trenitalia TPER nell'ambito dei confini territoriali della regione Emilia-Romagna e sui treni Trenord per percorsi sovraregionali; per percorsi regionali entro i confini tariffari della Lombardia il trasporto della bicicletta è gratuito.

Il supplemento bicicletta al seguito è rimborsabile esclusivamente se il rimborso è richiesto unitamente al titolo valido per il passeggero.

Il supplemento bicicletta è acquistabile su tutti i canali di vendita Trenitalia; laddove acquistato in modalità elettronica deve essere esibito da supporto informatico (pc, tablet, smartphone) in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in PDF o QRCode oppure mostrando il biglietto presente nell'Area Riservata "I miei viaggi" presente sul sito di Trenitalia e sull'App oppure su supporto cartaceo, unitamente al titolo di viaggio del passeggero e ad un valido documento di riconoscimento. In mancanza di anche uno solo dei tre documenti sopra indicati, il passeggero viene considerato come sprovvisto di biglietto e regolarizzato in base alla normativa vigente.

### 10.3 *Accesso ai treni*

Il personale di bordo può non consentire il trasporto di biciclette a bordo treno nel caso in cui tale trasporto possa pregiudicare il servizio ferroviario.

Il passeggero deve effettuare personalmente le operazioni di carico e scarico.

Durante il viaggio è necessario che il passeggero tenga con sé e sotto la propria responsabilità il proprio mezzo e risponde integralmente degli eventuali danni causati al proprio ed agli altrui mezzi, al personale

Valida dal 19.04.2024

e al materiale delle Ferrovie dello Stato Italiane e a terzi. Trenitalia non assume alcuna responsabilità per la custodia dei mezzi caricati nel treno e non risponde di eventuali danni che venissero rilevati agli stessi.

Trenitalia, in caso di incidente a essa imputabile, corrisponde €260,00 a bicicletta, su richiesta del passeggero, per la distruzione o lo smarrimento, salvo la dimostrazione di un maggior danno.

## **10.4 Trasporto biciclette in gruppi**

I gruppi di almeno 10 passeggeri che intendono trasportare altrettante biciclette devono fare esplicita richiesta alla Direzione Regionale di Trenitalia competente con un anticipo di almeno 7 giorni rispetto alla data di partenza. Senza l'autorizzazione della Direzione Regionale il trasporto delle biciclette per i gruppi non è ammesso.

## **10.5 Trasporto gratuito**

Il trasporto gratuito della bicicletta, in ragione di una bicicletta per ciascun passeggero, è consentito su tutti i treni regionali, anche laddove non espressamente indicato nell'Orario Ufficiale, purché la stessa sia smontata e contenuta in una sacca o si tratti di una bicicletta pieghevole opportunamente chiusa.

Analogamente alla bicicletta pieghevole opportunamente chiusa, vanno considerati il monopattino – anche elettrico – opportunamente chiuso, l'hoverboard e il monowheel, che devono essere spenti prima di salire a bordo.

In tutti i casi le dimensioni non devono essere superiori a cm. 80x120x45 e non devono arrecare pericolo o disagio agli altri passeggeri.

## **10.6 Irregolarità e abusi**

In mancanza di titolo di viaggio per il trasporto bici, compreso il biglietto gratuito laddove previsto, il passeggero viene considerato come sprovvisto di biglietto, regolarizzato in base alla normativa vigente ed è tenuto a scendere alla prima fermata utile.

Se l'irregolarità riguarda sia il biglietto del passeggero che il rispetto delle condizioni di trasporto della bicicletta o nel caso di utilizzazione di più treni di categoria diversa la penalità dovuta si applica una sola volta.

Nel caso in cui il mezzo arrechi grave disturbo o danno agli altri passeggeri, il passeggero è assoggettato al pagamento di una penalità di €8,00 e deve, in ogni caso, provvedere a scaricarlo alla prima fermata utile.

Per tutte le altre irregolarità si applica quanto previsto al punto 7 della Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

Per quanto non espressamente previsto si applica quanto disposto al Punto 11 della Parte I – Norme Comuni delle presenti CGT.